REGOLAMENTO (CE) N. 1508/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1123/98 e che porta a 567 036 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 5,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ([4]), fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 1123/98 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1144/99 ([6]), ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 500 000 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 670 036 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 567 036 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di segala di raccolti anteriori al 1997 detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

(3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1123/98;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1123/98 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 567 036 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 567 036 tonnellate di segala di raccolti anteriori al 1997 figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
([3]) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.
([4]) GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.
([5]) GU L 157 del 30.5.1998, pag. 74.
([6]) GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	184 381
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	14 673
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	168 724
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	199 258»